

UN LIBRO, UN DIZIONARIO E L'IDEA DI CODICE

(A proposito di Francesca Fusco, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo» di Giulio Rezasco*, Firenze, 2023)

FEDERIGO BAMBI*

Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco (Firenze, 1881), oggetto della monografia di Francesca Fusco (Firenze, 2023), pur non documentando appieno la lingua giuridico-amministrativa del XIX secolo, per la sua ricchezza documentaria costituisce una miniera di materiale prezioso per lo storico, e rappresenta anche un importante strumento di lavoro per il giurista di oggi che voglia usare la propria lingua professionale in modo consapevole ed efficace.

Giulio Rezasco's Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (Florence, 1881), the subject of Francesca Fusco's monograph (Florence, 2023), while not fully documenting the legal-administrative language of the 19th century, constitutes a mine of valuable material for the historian because of its documentary richness, and is also an important working tool for today's jurist who wants to use his or her professional language in a knowledgeable and effective manner.

È anche questione di tecnica giuridica. Il giurista che voglia fare bene il suo mestiere deve unire alle competenze legate alla sua scienza anche un'ottima conoscenza della lingua e della scrittura; e l'uso costante di un dizionario, oltre che di una grammatica, diventa condizione imprescindibile per l'esercizio attento e consapevole dell'arte del diritto. Il rischio è, altrimenti, quello di non farsi capire, di non riuscire a convincere l'interlocutore – giudice o avversario o semplicemente il cliente – della fondatezza delle ragioni che si illustrano. Un dizionario, certo, ma quale? Sicuramente un buon dizionario dell'uso, come ce ne sono tanti. Ma anche – per chi sentisse il bisogno aggiuntivo d'un qualche approfondimento storico – un qualcosa di diverso, che attinga alla esperienza del passato per far meglio capire i concetti giuridici di oggi. Ecco allora che potrebbe tornare utile anche un dizionario come quello sul quale è stato appena scritto un libro da Francesca

* Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno e di Lingua giuridica presso l'Università degli Studi di Firenze

Fusco: *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo» di Giulio Rezasco*, Firenze, Accademia della Crusca, 2023.

Ancora qualche giorno fa, a metà dicembre 2023: «È una buona cosa che sia stato studiato il Rezasco: è un dizionario non da poco». Così Piero Fiorelli, con la flebile (ma sicura) voce di chi ha passato il secolo di vita, ribadiva il giudizio da lui espresso fin dal 1947, e che Francesca Fusco ha giustamente riportato concludendo l'*excursus* sulla genesi e le vicende editoriali del *Dizionario*: «Il Rezasco è un vocabolario vero e proprio in cui le pur copiose notizie di carattere enciclopedico sono tenute distinte in maniera netta dai dati più propriamente lessicali; ed è sia pure in parte un vocabolario giuridico, che dà definizioni e illustrazioni giuridiche di molti termini storici del diritto. Nessuna altra opera abbiamo in Italia, di cui si possa dire altrettanto»¹. Settantasei anni dopo la situazione non è cambiata, purtroppo.

Il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* è opera del patriota spezzino Giulio Rezasco (1813-1894) che rivestì incarichi di rilievo nella burocrazia prima sabauda e poi italiana e che lavorò al *Dizionario* per quasi quarant'anni, frequentando archivi e muovendo corrispondenti in varie parti d'Italia. Ne ringrazia alcuni nella dedica prefatoria, ma non tutti, e in particolare stranamente non ringrazia Cesare Guasti, accademico della Crusca, con il quale aveva intrattenuto un fitto epistolario proprio sulle fonti e sui contenuti del *Dizionario* e al quale aveva chiesto e ricevuto aiuto per la pubblicazione dell'opera presso l'editore fiorentino Le Monnier. E il *Dizionario* esce proprio a Firenze per i tipi di quell'editore nel febbraio del 1882, anche se il frontespizio porta la data dell'anno precedente². Del resto succede spesso anche oggi. Di tutte le vicende editoriali fornisce notizie, anche le più minute, Francesca Fusco nel primo capitolo del libro.

Importante e condivisibile è la scelta dell'autrice di seguire come canovaccio per spiegare gli scopi voluti dal lessicografo e gli obiettivi effettivamente raggiunti la dedica prefatoria che il Rezasco scrive al conte Terenzio Mamiani: sì, proprio lui, quello alle idee del quale si riferiscono le parole del verso della *Ginestra* di Giacomo Leopardi: «Dipinte in queste rive / son dell'umana gente / le magnifiche sorti e progressive»³. E conseguentemente la dedica *Al Conte Terenzio Mamiani Senatore del Regno* è riprodotta tra i documenti che corredano il volume⁴.

Dalla dedica si ricava in primo luogo che c'è stato un passaggio di testimone dal Mamiani al Rezasco: il primo avrebbe voluto «comporre come un repertorio delle voci che occorrono più frequentemente a' ragionatori di politica ed

¹ P. FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, I, 1947, pp. 320-321 (F. Fusco, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo» di Giulio Rezasco*, Firenze, Accademia della Crusca, 2023, p. 25)

² Il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco è stato ripubblicato in edizione anastatica dall'editore Forni di Bologna nel 1966 e nel 1982.

³ G. LEOPARDI, *La ginestra o il fiore del deserto*, in *Id., Poesie e prose*, vol. I, a cura di M.A. RIGONI, Milano, Mondadori, 1987, p. 125, vv. 49-51.

⁴ FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., pp. 147-159.

economica, con a fronte le voci e le locuzioni errate o dubbie, affinché fossero meglio riconosciute e fuggite»⁵. Il secondo, dopo che «grandi fatti e gli altri [...] distornarono» il primo «dalla [...] impresa letteraria»⁶, «troppo leggermente l'accett[ò] senza esser[si] provato se vales[s]e a condurla»⁷.

Con il cambio di timoniere cambia il carattere dell'opera: non più un dizionario con finalità puristiche, fatto cioè per per mostrare quali voci si sarebbero dovute usare in luogo degli sporchi barbarismi – anche se poi qua e là nel Rezasco qualche spunto puristico emerge – ma «un dizionario che documenti l'esistenza di un nucleo lessicale comune nel linguaggio amministrativo italiano in tempi ben anteriori all'Unità»⁸. Ecco la ragione delle fonti sterminate sottoposte a spoglio, diretto e indiretto, dai testi della pratica giuridica a quelli letterari, ai dizionari (a partire dai primi tre volumi della *V Crusca*⁹), testi stampati, ma anche manoscritti, e soprattutto ripresi da ogni parte d'Italia: «dal fiume reale di tutta la Nazione, a cui i fiumi minori debbono onorarsi di essere tributarj, e non pretendere di più»¹⁰. Tutto fatto appunto per mostrare come al di là delle diverse terminologie – diversità spesso solo apparenti – si poteva ravvisare nel tessuto giuridico amministrativo storico della nazione un'uniformità che superava anche le differenze linguistiche.

Conferma viene dall'analisi delle voci. L'aveva comunque già notato Luca Serianni: «Il taglio consapevolmente antiquario fa sì che non si trovino a lemma i neologismi ma le corrispondenti voci in uso nel passato»¹¹; in più con numerose varianti, spesso non toscane. Redatte con lo stesso obiettivo, ci sono poi all'interno dei lemmi le non rare trattazioni enciclopediche che spiegano le origini e le caratteristiche di un certo istituto. Ma di tutto questo parla con chiarezza e precisione Francesca Fusco.

A me preme invece soffermarmi su quello che nel *Dizionario* del Rezasco non c'è, forse un poco anche a dispetto dell'autore. Ancora nella dedica al Mamiani: «Finalmente, poiché il lavoro, tutto condotto sull'antico, rimaneva quasi sospeso in aria senza nessun appiccio fra il vecchio e il nuovo, non mi sono rattenuto dal produrre in mezzo alcuni scrittori moderni, anco' de' viventi, di maggiore stima [...]. Ma i miei passi in questa selva, che non dirò selvaggia, furono misurati e leggeri»¹². Di nuovo lessico dell'amministrazione nel *Dizionario* se ne

⁵ G. REZASCO, *Dizionario*, cit., p. VI (FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., p. 148).

⁶ Il Mamiani smarri tutto il materiale raccolto (FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., p. 12 e nota 38).

⁷ REZASCO, *Dizionario*, cit., p. VII (FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., p. 149).

⁸ FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., pp. 142-143. Cfr. M.V. DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario: il Dizionario del linguaggio italiano storico amministrativo (1881) di Giulio Rezasco*, in *Storia della lingua e storia dell'Italia unita: l'italiano e lo Stato nazionale*, Atti del Convegno ASLI (Firenze, 2-4 dicembre 2010), a cura di A. Nesi, S. Morgana, N. Maraschio, Firenze, Cesati, 2011, pp. 231-242, in part. pp. 234-235.

⁹ *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quinta impressione*, in Firenze, nella tipografia galileiana di M. Cellini e C., voll. I-III, 1863-1878.

¹⁰ REZASCO, *Dizionario*, cit., p. IX (FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., p. 152).

¹¹ L. SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 77.

¹² REZASCO, *Dizionario*, p. IX (FUSCO, *Il «Dizionario»*, cit., p. 153).

trova poco, e quello che si trova bisogna saperlo cercare. Manca cioè un passaggio osmotico tra vecchio e nuovo che pure si appalesa, ma non diventa mai sistema.

È vero: senza lemmatizzarlo Rezasco usa *indennizzazione*¹³ che per l'Ottocento di novità giuridica e lessicale è parola importante, non foss'altro perché compare in un articolo paradigmatico del *Codice Napoleone*, l'art. 545 che serve a completare la nozione di proprietà: «Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva *indennizzazione*»¹⁴. C'è *gabinetto*¹⁵, messo a lemma con una della rare note puristiche: «Stanza, ove si trattano le segrete cose della politica; parola francese, e non necessaria, per la quale gli antichi nostri, meglio parlanti, dicevano Camera», con un esempio un po' attardato tratto dalle *Lettere scientifiche* di Lorenzo Magalotti¹⁶.

Ma a proposito delle parole chiave della politica e del diritto tra Sette e Ottocento l'andamento è altalenante.

Per *costituzione* (ma la prima forma del lemma – non a caso – è quella antica, *costituzione*) si riportano i significati classici del latino e dell'italiano antico, 'forma di organizzazione dello stato', 'legge del sovrano', 'statuto', ma manca quello "rivoluzionario" di 'legge fondamentale dello stato'; con qualche dissimmetria, perché è attestato invece per la voce *costituzionale/costituzionale* il significato simil moderno di «Appartenente o Soggetto alla Costituzione»¹⁷, illustrato da un esempio di Vincenzo Gioberti¹⁸.

Statuto è invece presente, oltre che con quelli storici¹⁹, anche con il significato tutto ottocentesco di 'costituzione': «Oggi è la legge fondamentale, che circoscrive e ferma i doveri e i diritti de' governanti e de' governati, per la comune utilità» (ancora con un esempio di Gioberti²⁰). E questo certamente non colpisce visto che lo *Statuto* concesso da Carlo Alberto nel 1848 era da poco diventato la costituzione del Regno d'Italia. Forse può meravigliare la collocazione del

¹³ Nella definizione del primo significato della voce *ammenda*: «Risarcimento di danno o spesa: Menda; l'Indennizzazione moderna» (cfr. Fusco, *Il «Dizionario»*, cit., p. 127 e nota 8).

¹⁴ Cito dal *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano, dalla Reale stamperia, 1806.

¹⁵ Cfr. Fusco, *Il «Dizionario»*, cit., p. 129.

¹⁶ «La profumeria è almeno così buona a fornir d'uomini di garbo le conversazioni e forse d'uomini di Stato i Gabinetti de' Principi, quanto sia creduto buono il giuoco degli scacchi a fornir l'armate di Generali» (L. MANGALOTTI, *Lettere scientifiche*, Firenze, 1721).

¹⁷ Curioso, ma non troppo per quello che stiamo dicendo, che la definizione sotto la voce *costituzionale/costituzionale* sia costituita in realtà da una parola secca: «Costituzionario»; sotto *costituzionario* si trova poi la definizione riportata nel testo, a chiudere il cerchio corredata dalla nota: «oggi Costituzionale».

¹⁸ «Non passarono mai i termini costituzionali» (V. GIOBERTI, *Rinnovamento civile d'Italia*, Parigi, 1851).

¹⁹ Ecco i primi tre, quelli più generali, poi seguono quelli più specifici e le polirematiche: § I: «Ciò che prescriveva o statuiva la legge»; § II: «Legge o decreto che statuiva»; § III: «Corpo di disposizioni scritte, generali e perpetue, che contenevano ragione o inducevano legge, proprie di un Comune: Statuto o Constituto di legge, Statuta, Costituzione, Stituzioni, Constituto, Breve, Ordini, Ordinamenti, Capitoli, Pandette, Modo, Assise».

²⁰ «Quando un regnante calpesta le libertà nazionali e rompe lo Statuto... egli si esautora da sé» (GIOBERTI, *Introduzione allo studio della Filosofia*, Losanna, 1846).

significato, solo al diciassettesimo posto tra le ventinove accezioni che compongono la voce; ma tant'è.

Codice non è messo a lemma e compare soprattutto tra i citati del *Dizionario* nel significato di 'libro manoscritto' oppure di 'raccolta di leggi in genere'. Ma nella definizione della voce *ergastolo*: «Prigione rigorosa. Parola d'origine latina, non popolare, introdotta da' Giureconsulti, in Toscana primamente colla legge del 30 novembre 1786, pel Carcere ove le donne sostenevano la pena de' delitti, che per gli uomini sarebbe stata de' Lavori pubblici; poi dal Codice del 1853, pe' Lavori forzati a vita. In Piemonte, il Codice Albertino pose l'ergastolo fra il confino e il carcere. Oggi abolendosi la pena di morte²¹, si propone per la pena maggiore afflittiva». Ecco dunque comparire il moderno *codice* penale, quello cioè che nel rispetto del principio di legalità segna il quadro completo dei reati posti dal legislatore senza possibilità di integrazione da fonti esterne.

La voce a lemma avrebbe certo potuto esserci perché la parola *codice* è frequente nelle fonti usate dal Rezasco almeno con il significato, antico e semplice, di 'raccolta di leggi'. Sperare di trovarvi la definizione di *codice* che suoni bene alle nostre orecchie, quella tipica della modernità, cioè 'complesso di norme che regola una determinata branca del diritto in modo completo, senza possibilità di integrazione da fonti esterne'²², sarebbe forse stato chiedere troppo al buon Rezasco. Perché è una nozione neppure troppo chiara ai primi compilatori del codice e che, a proposito dei codici del XIX secolo e in particolare del *Codice Napoleone*, si afferma a fatica nella dottrina nel corso dell'Ottocento e soprattutto del Novecento. Sono emblematiche le vicende che portarono proprio alla costruzione e all'entrata in vigore del *Codice Napoleone*. *Codice* s'intese come 'legge uniforme' piuttosto che come 'legge completa', e se gli si attribuì, con la legge del 21 marzo 1804 il carattere di fatto della completezza perché con l'art. 7 si abolirono tutte le fonti precedenti, lo si fece per raggiungere l'obiettivo – perseguito fin dalle prime fasi della Rivoluzione – di dare alla Francia appunto una legge uniforme²³. Basta rammentare i contenuti e le vicende del progetto preliminare del codice redatto dal Portalis, tutto costruito intorno all'idea del suo

²¹ Il Rezasco cita in nota il progetto di codice penale presentato alla Camera nella tornata del 25 novembre 1876. Come si sa, la pena di morte fu abrogata in tutto il Regno d'Italia solo con il Codice Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1890.

²² Per la definizione di codice moderno si vedano gli ormai "classici" M. VIOLA, *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, 1934; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, in part. p. 192 e nota 3; G. ASTUTI, *La codificazione del diritto civile, in La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, 1977, vol. II, pp. 847-890 (in part. p. 857); e naturalmente, anche sul ruolo attuale del codice, P. GROSSI, *Codici: qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in Id., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007, pp. 81-124.

²³ Cfr. U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XIII, 1984, pp. 705-717; Id., *La nozione di Code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa "completezza")*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVII, 1998, pp. 83-115.

autore per il quale «noi ci siamo ugualmente preservati dalla pericolosa ambizione di voler tutto regolare e tutto prevedere. Chi potrebbe mai figurarsi che coloro stessi a' quali il codice pare troppo voluminoso, osan pretendere imperiosamente dal legislatore il terribile dovere di nulla lasciare alla decisione del giudice?»²⁴.

Qualche riscontro si ottiene anche scorrendo la lessicografia italiana, in particolare quella “specializzata” in diritto del primo Ottocento. La quale continua a definire “all’antica” il codice, in buona sostanza come mera ‘raccolta di leggi’²⁵, mettendo nella stessa categoria semantica e concettuale i vari codici dell’antichità, a partire da quello di Giustiniano, e il *Codice Napoleone*, senza espressamente ravvisare in quest’ultimo invece il simbolo e il paradigma nella modernità giuridica consacrata nelle caratteristiche della sistematicità, della completezza e della non integrabilità.

Ma dopo anche la lessicografia generale aveva ormai aperto al nuovo registrando nella definizione, se non tutte, almeno alcune delle nuove caratteristiche che il codice aveva assunto dopo la Rivoluzione. Così ad esempio il *Dizionario* di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, che mette l’accento sul carattere sistematico e completo della raccolta: «Oggidì più comunem. Corpo di leggi che fanno un tutto e regolano l'intera materia annunziata nel titolo. T. *Codice civile, penale, del commercio, militare, rurale, marittimo*»²⁶. Ma il Rezasco – a quanto pare – rimase sordo.

Per concludere, il *Dizionario del linguaggio storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco va preso per quello che è, e non è poco: un ricchissimo serbatoio di voci e materiali che è ancora oggi insostituibile per lo storico del diritto, per lo storico della lingua e in particolare per quello della lingua giuridica (ma anche per

²⁴ J.E.M. PORTALIS, *Discorso preliminare del progetto di codice civile fatto dalla commissione*, in *Legislazione civile commerciale e criminale ossia comentario e compimento dei codici francesi*, a cura di J.G Locrè, trad. it., Giuseppe Cioffi, Napoli, vol. I, 1840, p. 225; cfr. anche ID., *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile*, a cura di R. Calvo, Napoli, 2013, p. 37.

²⁵ Così P. LIBERATORE nel *Dizionario legale*, Napoli, Rusconi, 1834, p. 96: «CODICE, *Codex*. Così dicevasi per antonomasia il libro delle leggi diverse contenute nei rescritti degl'imperatori, compilato per ordine prima di Teodosio e poi di Giustiniano; ed ora adoperasi anche a significare qualunque corpo di leggi, compilato per uso di alcuno stato o città, e prende i nomi di codice civile, criminale, militare ec., secondo che comprende leggi riguardanti cose civili, criminali ec. CODICE CIVILE, *Codex civilis*. È un corpo di leggi destinate a dirigere e stabilire le relazioni di socialità, di famiglia, d'interesse fra membri d'una stessa società. Così chiamossi e fu definito il codice civile francese, cui noi abbiamo dato il nome di *Leggi Civili*» (la prima parte della definizione è ripresa quasi parola per parola dal *Vocabolario universale italiano*, compilato a cura della Società tipografica Tramater e C., Napoli, Tramater, vol. II, 1830, s.v. *codice*, § 1); oppure F. FORAMITI nell'*Enciclopedia legale, ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiaro-marittimo, feudale penale, pubblico-interno, e delle genti*, Venezia, co' tipi del gondoliere, vol. I, 1838, p. 358: «CODICE (*diritto pubblico*). Questo vocabolo che deriva dal latino *codex* comprendeva originariamente, in senso esteso, ogni specie di collezione o di quaderno; ma il nome di codice si è dato specialmente alle collezioni di leggi tanto se siansi riunite dall'autorità pubblica del legislatore, quanto dal solo zelo di alcuni privati giureconsulti [...]».

²⁶ N. TOMMASEO, B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, 1865-1879, in 4 voll., s.v. *codice*, § 3 (1865). Ancora poco specifica la definizione invece della *V Crusca*, s.v. *codice*, § 1: «Oggi chiamasi Codice Quallsivoglia corpo di leggi, risguardante una od altra parte di diritto: onde dicesi Codice civile, Codice commerciale, Codice criminale, Codice militare, secondo la rispettiva materia» (1878).

qualsiasi giurista che voglia usare in modo consapevole la sua lingua professionale). Ma ci dice poco – forse a dispetto delle aspirazioni dello stesso autore – della lingua giuridico-amministrativa dell'Ottocento.

Del resto da Giulio Rezasco non si poteva allora, né tanto meno oggi, forse pretendere di più, come abbiamo cercato di mostrare.